

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6747 del 18/12/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. THEMA INOX S.R.L. con sede legale in Comune di Borgo San Siro (PV), Via Roma n. 81. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di rilavorazione metalli (satinatura, lucidatura e spazzolatura di tubi/profili) sito nel Comune di Forlì, Via Correcchio n. 2/b.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6992 del 18/12/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno diciotto DICEMBRE 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. THEMA INOX S.R.L. con sede legale in Comune di Borgo San Siro (PV), Via Roma n. 81. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di rilavorazione metalli (satinatura, lucidatura e spazzolatura di tubi/profilati) sito nel Comune di Forlì, Via Correcchio n. 2/b.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 16/06/2017, acquisita al Prot. Com.le 52069 e da Arpa al PGFC/2017/9291 del 20/06/2017, da **THEMA INOX S.R.L.** nella persona di Travini Vittorio, in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale in Comune di Borgo San Siro (PV), Via Roma n. 81, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento di rilavorazione metalli (satinatura, lucidatura e spazzolatura di tubi/profilati) sito nel Comune di Forlì, Via Correcchio n. 2/b, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Preso atto che con riferimento alle emissioni in atmosfera si tratta del trasferimento dello stabilimento, autorizzato con atto rilasciato dalla Provincia di Forlì-Cesena n. 219 del 31/05/12 Prot. Prov.le 56217/12, da Via Mattei n. 20 in Comune di Forlì e di Forlimpopoli a Via Correcchio n. 2/b in Comune di Forlì;

Tenuto conto che relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera l'art. 269 comma 2 del Dlgs 152/06 e s.m.i. prevede per il trasferimento di uno stabilimento la stessa procedura delineata per un nuovo stabilimento;

Dato atto che, trattandosi di una nuova autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il SUAP con Atto del 04/07/2017 Prot. Com.le 56764, acquisito da Arpaе al PGFC/2017/10129, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni: Comune di Forlì, AUSL della Romagna – Sede di Forlì Dipartimento di Sanità Pubblica, Arpaе;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 60328 del 14/07/2017, acquisita da Arpaе al PGFC/2017/10779, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Dato atto che in data 20/07/2017 la ditta ha trasmesso quanto richiesto, acquisito da Arpaе al PGFC/2017/11008;

Atteso che in data 09/08/2017 con Nota Prot. Com.le 67666, acquisita al PGFC/2017/12113, il SUAP ha richiesto ulteriori integrazioni;

Dato atto che in data 04/09/2017 la ditta ha trasmesso quanto richiesto, acquisito da Arpaе al PGFC/2017/13047;

Vista la nota Prot. Com.le 79763 del 25/09/2017, acquisita al PGFC/2017/14104, del Servizio Urbanistica – Unità Pianificazione urbanistica del Comune di Forlì, nella quale si attesta *“la non conformità urbanistica del sito proposto (catastralmente individuato al foglio 149, particella 4) per l'insediamento dell'attività svolta dalla richiedente”*;

Evidenziato che alla luce di quanto emerso in riferimento alla non conformità urbanistica dello stabilimento, il SUAP del Comune di Forlì, su proposta di questa Agenzia, con PEC del 12/10/17 PGFC/2017/15056, ha comunicato, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i., alla Ditta i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, per permettere al proponente, nei dieci giorni successivi, di presentare osservazioni e documenti;

Visto che in data 20/10/2017, la ditta ha provveduto a trasmettere le proprie osservazioni a riscontro della Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, acquisite al PGFC/2017/15476;

Considerato che a seguito delle osservazioni inviate dalla Ditta rispetto al preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, il Servizio Urbanistica – Unità Pianificazione urbanistica del Comune di Forlì ha ritenuto superati i motivi ostativi, trasmettendo la nota Prot. Com.le 99083 del 25/11/2017, acquisita al PGFC/2017/17358 del 27/11/17, nella quale si attesta *“la conformità urbanistica del sito proposto (catastralmente individuato al foglio 149, particella 4) per l'insediamento dell'attività svolta dalla richiedente, nei limiti di cui all'art. 26 “Immobili esistenti in contrasto con lo strumento urbanistico generale” delle NTA di RUE vigente. Il presente parere sostituisce integralmente il parere PG 79763 del*

25/09/2017, in precedenza rilasciato”;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Nulla osta acustico condizionato: Atto Prot. Com.le 106425 del 15/12/2017, acquisito al PGFC/2017/18420, a firma della responsabile di P.O. Dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 11/12/2017, ove si da anche atto degli esiti della Conferenza di Servizi, come di seguito riportati: *“(...) Tenuto conto che l'Azienda USL della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota 2017/0202959/P del 14/09/2017, acquisita al protocollo di Arpae PGFC/2017/13596 del 14/09/17, ha trasmesso le proprie valutazioni favorevoli per quanto di competenza; Vista la relazione tecnica PGFC/2017/13632 del 15/09/17 prodotta dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae, contenente una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera; Vista la nota prot. n.79763 del 25/09/2017, acquisita al prot. di Arpae PGFC/2017/14104 del 25/09/17, del Servizio Urbanistica – Unità Pianificazione urbanistica del Comune di Forlì, nella quale si attesta “la non conformità urbanistica del sito proposto (catastralmente individuato al foglio 149, particella 4) per l'insediamento dell'attività svolta dalla richiedente”; Evidenziato che alla luce di quanto emerso in riferimento alla non conformità urbanistica dello stabilimento, il SUAP del Comune di Forlì, su proposta di questa S.A.C. di Arpae, con PEC del 12/10/17 PGFC/2017/15056, ha comunicato, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i, alla Ditta i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, per permettere al proponente, nei dieci giorni successivi, di presentare osservazioni e documenti; Considerato che a seguito delle osservazioni inviate dalla Ditta rispetto al preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, inoltrate dal SUAP del Comune di Forlì con PEC del 20/10/17 PGFC/2017/15476, il Servizio Urbanistica – Unità Pianificazione urbanistica del Comune di Forlì ha ritenuto superati i motivi ostativi, trasmettendo la nota prot. n. 99083 del 25/11/2017, acquisita al prot. di Arpae PGFC/2017/17358 del 27/11/17, nella quale si attesta “la conformità urbanistica del sito proposto (catastralmente individuato al foglio 149, particella 4) per l'insediamento dell'attività svolta dalla richiedente, nei limiti di cui all'art. 26 “Immobili esistenti in contrasto con lo strumento urbanistico generale” delle NTA di RUE vigente. Il presente parere sostituisce integralmente il parere PG 79763 del 25/09/2017, in precedenza rilasciato”; Atteso che l'acquisizione dei succitati assensi consente di esprimere parere favorevole all'adozione dell'autorizzazione unica ambientale nel rispetto di specifiche prescrizioni e condizioni, come riportate relativamente alle emissioni in atmosfera nell'allegato al presente rapporto istruttorio; Evidenziato che l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.; (...)”;*

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A e nell'ALLEGATO B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto che a decorrere dalla data di messa in esercizio dei singoli impianti di cui alle emissioni in atmosfera del nuovo stabilimento in Comune di Forlì, via Correcchio n. 2/b, che sarà comunicata dalla Ditta ai sensi del punto 4. del paragrafo D. dell'Allegato A. “Emissioni in atmosfera” del presente provvedimento, cesserà pertanto l'efficacia del seguente titolo abilitativo già rilasciato dalla Provincia di Forlì-Cesena alla Ditta per lo stabilimento in Comune di Forlì e di Forlimpopoli, Via Mattei n. 20, relativamente ai rispettivi singoli impianti trasferiti:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 219 del 31/05/12 prot. n. 56217/12 del Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **THEMA INOX S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni ed Elmo Ricci e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **THEMA INOX S.R.L.** (C.F./P.IVA 01905550180) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Borgo San Siro (PV), Via Roma n. 81, **per lo stabilimento di rilavorazione metalli (satinatura, lucidatura e spazzolatura di tubi/profil) sito nel Comune di Forlì, Via Correcchio n. 2/b.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - **Nulla osta acustico condizionato** ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. 447/1995.
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente elencato in premessa, a decorrere dalla data di messa in esercizio dei singoli impianti di cui alle emissioni in atmosfera del nuovo stabilimento in Comune di Forlì, Via Correcchio n. 2/b, che sarà comunicata dalla Ditta ai sensi del punto 4. del paragrafo D. dell'Allegato A. "Emissioni in atmosfera" del presente provvedimento.
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpa è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa

vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

9. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci, Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Con atto n. 219 del 31/05/12 prot. n. 56217/12 è stata rilasciata a Thema Inox srl, ai sensi del dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativa allo stabilimento di lavorazione superficiale di tubi in acciaio inox, sito nei Comuni di Forlì e di Forlimpopoli (FC), Via Mattei n. 20. Con l'istanza di AUA in oggetto viene richiesto il trasferimento degli impianti da tale sede allo stabilimento ubicato in Comune di Forlì (FC), via Correcchio n. 2/b, con la precisazione che le linee produttive verranno dismesse in periodi differenti, con lo scopo di mantenere sempre attive due linee produttive su tre, per cui viene chiesto che l'autorizzazione n. 219 del 31/05/12 venga mantenuta attiva fino alla messa in esercizio e a regime dell'ultimo impianto che verrà trasferito presso lo stabilimento di Via Correcchio n. 2/b a Forlì.

L'art. 269 comma 2 del Dlgs 152/06 e smi prevede per il trasferimento di uno stabilimento la stessa procedura delineata per un nuovo stabilimento. Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, pertanto il SUAP del Comune di Forlì con nota del 04/07/2017 prot. 56764 acquisita al protocollo di Arpae PGFC/2017/10129 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Forlì;
- AUSL della Romagna – Sede di Forlì Dipartimento di Sanità Pubblica;
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PGFG/2017/9511 del 22/06/17 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni presenti nello stabilimento.

Con nota PGFG/2017/9512 del 22/06/17 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Urbanistica – Unità Pianificazione urbanistica del Comune di Forlì, di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia, come previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

L'Azienda USL della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota 2017/0202959/P del 14/09/2017, acquisita al protocollo di Arpae PGFC/2017/13596 del 14/09/17, ha trasmesso le proprie valutazioni favorevoli per quanto di competenza.

Con nota PGFC/2017/13632 del 15/09/17 la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva delle emissioni in atmosfera nel rispetto di condizioni e prescrizioni come di seguito riportato:

EMISSIONE E1 IMPIANTO SATINATURA - Attualmente tale punto di emissione nello stabilimento esistente (in via Mattei n. 20 in Comune di Forlì e di Forlimpopoli) era denominato E120 ed era autorizzato con il limite del materiale particolato di 10 mg/Nmc e autocontrollo annuale. Tale attività non è compresa nell'elenco dei Criteri per l'Autorizzazione ed il Controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, ma per analogia di attività lo si può ricondurre al punto 4.13.22

“Molatura, smerigliatura, carteggiatura, rifilatura” che fissa il limite delle sostanze emesse Materiale particellare di 10 mg/Nmc. Inoltre tale attività rientra nel punto 4.31 *“Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g”* della DGR 1769/2010 e smi, dove si fissa il valore limite per le Polveri totali a 10 mg/Nmc, che viene pertanto stabilito come valore limite per l'emissione E1. In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime del punto nuovo di emissione denominato E1;
- rispettare i limiti, con obbligo dell'autocontrollo annuale sul punto di emissione E1.

EMISSIONE E2 IMPIANTO SATINATURA - Attualmente tale punto di emissione nello stabilimento esistente era denominato E121 ed era autorizzato con il limite del materiale particellare a 10 mg/Nmc e l'autocontrollo annuale. Tale attività non è compresa nell'elenco dei Criteri per l'Autorizzazione ed il Controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera, ma per analogia di attività lo si può ricondurre al punto 4.13.22 *“Molatura, smerigliatura, carteggiatura, rifilatura”*, che fissa il limite delle sostanze emesse Materiale particellare di 10 mg/Nmc. Inoltre tale attività rientra nel punto 4.31 *“Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g”* della DGR 1769/2010 e smi, dove si fissa il valore limite per le Polveri totali a 10 mg/Nmc, che viene pertanto stabilito come valore limite per l'emissione E2. In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime del punto nuovo di emissione denominato E2;
- rispettare i limiti, con obbligo dell'autocontrollo annuale sul punto di emissione E2.

EMISSIONE E3 IMPIANTO SATINATURA - Attualmente tale punto di emissione nello stabilimento esistente era denominato E122 ed era autorizzato con il limite del Materiale particellare a 10 mg/Nmc e autocontrollo annuale. Tale attività non è compresa nell'elenco dei Criteri per l'Autorizzazione ed il Controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera, ma per analogia di attività lo si può ricondurre al punto 4.13.22 *“Molatura, smerigliatura, carteggiatura, rifilatura”*, che fissa il limite delle sostanze emesse Materiale particellare di 10 mg/Nmc. Inoltre tale attività rientra nel punto 4.31 *“Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g”* della DGR 1769/2010 e smi, dove si fissa il valore limite per le Polveri totali a 10 mg/Nmc, che viene pertanto stabilito come valore limite per l'emissione E3. In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime del punto nuovo di emissione denominato E3;
- rispettare i limiti, con obbligo dell'autocontrollo annuale sul punto di emissione E3.

EMISSIONE E4 IMPIANTO SATINATURA Attualmente tale punto di emissione, nello stabilimento esistente era denominato E158 ed era autorizzato con il limite del Materiale particellare a 10 mg/Nmc e autocontrollo annuale. Tale attività non è compresa nell'elenco dei Criteri per l'Autorizzazione ed il Controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera, ma per analogia di attività lo si può ricondurre al punto 4.13.22 *“Molatura, smerigliatura, carteggiatura, rifilatura”*, che fissa il limite delle sostanze emesse Materiale particellare di 10 mg/Nmc. Inoltre tale attività rientra nel punto 4.31 *“Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g”* della DGR 1769/2010 e smi, dove si fissano i valori limite per le Polveri totali a 10 mg/Nmc, che viene pertanto stabilito come valore limite per l'emissione E3. In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime del punto nuovo di emissione denominato E4;
- rispettare i limiti, con obbligo dell'autocontrollo annuale sul punto di emissione E4.

Con nota prot. n.79763 del 25/09/2017, acquisita al prot. di Arpae PGFC/2017/14104 del 25/09/17, il Servizio Urbanistica – Unità Pianificazione urbanistica del Comune di Forlì, ha attestato *“la non conformità urbanistica del sito proposto (catastralmente individuato al foglio 149, particella 4) per l'insediamento dell'attività svolta dalla richiedente”*.

Alla luce di quanto emerso in riferimento alla non conformità urbanistica dello stabilimento, il

SUAP del Comune di Forlì, su proposta di questa S.A.C. di Arpae, con PEC del 12/10/17 PGFC/2017/15056, ha comunicato, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e smi, alla Ditta i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, per permettere al proponente, nei dieci giorni successivi, di presentare osservazioni e documenti.

A seguito delle osservazioni inviate dalla Ditta rispetto al preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, inoltrate dal SUAP del Comune di Forlì con PEC del 20/10/17 PGFC/2017/15476, il Servizio Urbanistica – Unità Pianificazione urbanistica del Comune di Forlì ha ritenuto superati i motivi ostativi, trasmettendo la nota prot. n. 99083 del 25/11/2017, acquisita al prot. di Arpae PGFC/2017/17358 del 27/11/17, nella quale si attesta *“la conformità urbanistica del sito proposto (catastralmente individuato al foglio 149, particella 4) per l'insediamento dell'attività svolta dalla richiedente, nei limiti di cui all'art. 26 “Immobili esistenti in contrasto con lo strumento urbanistico generale” delle NTA di RUE vigente. Il presente parere sostituisce integralmente il parere PG 79763 del 25/09/2017, in precedenza rilasciato”*.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae e degli atti di assenso acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e smi, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 16/06/2017 P.G.N. 52069, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

C1 CALDAIA RISCALDAMENTO UFFICI 34,86 kW a metano;

C2 CALDAIA RISCALDAMENTO APPARTAMENTO 35 kW a metano

relative ad impianti termici civili, con potenzialità termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di rilavorazione metalli (satinatura, lucidatura e spazzolatura di tubi/profilati) sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONI N. E1 – IMPIANTO SATINATURA, LUCIDATURA E SPAZZOLATURA (prime 5 teste) OLI 1

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	21.000	Nmc/h
Altezza minima	12,5	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

**EMISSIONI N. E2 – IMPIANTO SATINATURA, LUCIDATURA E SPAZZOLATURA
(seconde 5 teste) OLI 1**

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	11.000	Nmc/h
Altezza minima	12,5	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

**EMISSIONI N. E3 – IMPIANTO SATINATURA, LUCIDATURA E SPAZZOLATURA
(10 teste) OLI 2**

EMISSIONI N. E4 – IMPIANTO SATINATURA (20 teste) OLI 3

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	12,5	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpa in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni E1, E2, E3 ed E4 entro tre anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle rispettive emissioni.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Forlì, all'Arpa Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni E1, E2, E3 ed E4**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni E1, E2, E3 ed E4** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite

raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.

7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico della **emissioni E1, E2, E3 ed E4 con una periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
8. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista l'istanza di procedimento AUA contenente la documentazione previsionale di impatto acustico redatta dai TCA ing. Pelizzoni e ing. Porrini e successive integrazioni richieste da Arpaè- Servizio Territoriale di Forlì con nota prot. 66990 del 07/8/17 ;

Considerato che:

–nel nuovo stabilimento in via Correcchio n. 2b, verrà trasferita l'attività della ditta Thema Inox che in precedenza veniva svolta in Forlimpopoli Via Mattei ed in particolare la ditta effettuerà operazioni di rilavorazione metalli, satinatura, lucidatura e spazzolatura tubi e vendita del materiale lavorato;

–le attività lavorative hanno funzionamento continuo sulle 24 ore e che l'attività di trasporto, consegna e spedizioni viene effettuato solo in periodo diurno;;

Visto il parere favorevole condizionato di Arpaè – Sezione Territoriale di Forlì Sinadoc 22334/2017 prot. Gen. 98460 del 23/11/17;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95;

PRESCRIZIONI

1. dovrà essere comunicata la data di avvio dell'attività e dovrà essere prevista l'adozione di un dispositivo automatico di chiusura dei portoni;
2. in considerazione delle caratteristiche acustiche delle 4 emissioni in atmosfera, dovranno essere adottati sistemi di abbattimento del rumore prodotto dai motori asserviti ai ventilatori, contestualmente alla loro posa in opera;
3. entro 90 giorni dalla data di avvio dell'attività dovranno essere effettuate fonometrie di verifica post operam sia del livello di rumore residuo che del livello di rumore ambientale nella condizione più impattata presso i ricettori R1 – R2 e R3. La durata delle misure dovrà essere non inferiore ad 1 ora sia nel periodo diurno che nel periodo notturno e la contestuale valutazione del rispetto del limite di immissione differenziale dovrà essere eseguita in periodi di tempo preferibilmente tra loro consecutivi. La misura del rumore residuo dovrà essere eseguita con tutte le sorgenti sonore Thema Inox disattivate e dovrà essere effettuata preferibilmente prima o dopo la misura del rumore ambientale presso ogni ricettore (R1-R2-R3) in una condizione di residuo minimo, dopo le ore 24,00. I risultati dei succitati rilievi effettuati dovranno essere riportati in una relazione, a firma di TCA, da inviare all'Amministrazione comunale e ad Arpaè. Qualora, dette fonometrie dovessero evidenziare criticità acustiche presso i ricettori individuati, la ditta dovrà presentare contestualmente un progetto di bonifica acustica, relativo alle opere di contenimento da attuare per ricondurre il rumore entro i limiti di legge, indicando anche i tempi di attuazione, fermo restando che la prosecuzione dell'attività sarà consentito solo ed esclusivamente nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente;
4. siano rispettati i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 di cui alla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì vigente;
5. il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolta dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpaè dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.